

Deposito Temporaneo dei Rifiuti: Normativa, Limiti e Best Practice

Avv. Chiara Fiore

www.ambientelegale.it

Art. 183 comma 1 lett. bb)

“deposito temporaneo prima della raccolta”:

il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi
in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato,
prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis



Il cd. Luogo di ► Produzione

Art. 185 bis TUA - Deposito Temporaneo prima della raccolta_ COMMA 1

Comma 1

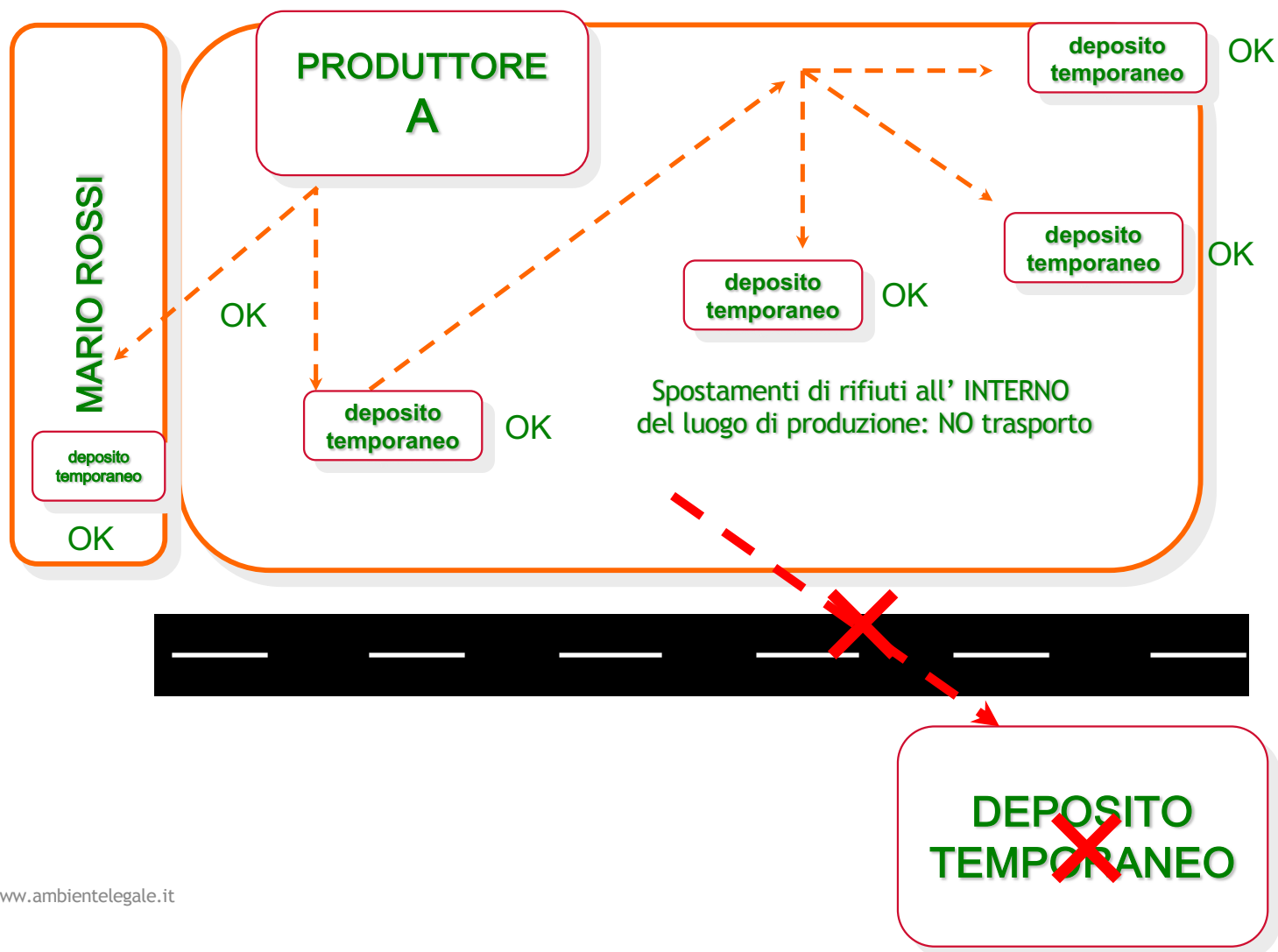
Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, *da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti* o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;

- i. *Per luogo di produzione rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo, ai sensi dell'art. 183, D.Lgs. 152/2006, deve intendersi quello in cui i rifiuti sono prodotti, ovvero che si trovi nella disponibilità dell'impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione e dotato dei necessari presidi di sicurezza (Cass. sez. IV penale, sent. 31/03/2017, n. 16441);*
- ii. *Ad integrare la nozione di collegamento funzionale concorre non soltanto dal punto di vista spaziale la contiguità dell'area a tal fine utilizzata rispetto a quella di produzione dei rifiuti, ma altresì la destinazione originaria della medesima in ragione dello strumento urbanistico e dell'assenza di una sua autonoma utilizzazione in concreto diversa da quella accertata" (Cass. sez. III penale, sent. 30/01/2018, n. 4181, confermata da Cass sez. III pen. , sent. 03/03/21, n. 8498).*

Dalle su esposte pronunce possono sommariamente trarsi almeno tre criteri per definire il luogo di produzione del rifiuto ai fini del deposito temporaneo e segnatamente:

- ❑ L'ESISTENZA DI UN COLLEGAMENTO FUNZIONALE TRA L'AREA DI DEPOSITO E QUELLA DI PRODUZIONE DEL RIFIUTO (E DEI NECESSARI PRESIDI DI SICUREZZA);
- ❑ LA CONTIGUITÀ DELL'AREA DI DEPOSITO A QUELLA DI PRODUZIONE DEL RIFIUTO;
- ❑ LA DESTINAZIONE ORIGINARIA DELL'AREA ANCHE SOTTO IL PROFILO URBANISTICO.



Art. 193, comma 11
La movimentazione
dei rifiuti
esclusivamente
all'interno di aree
private non è
considerata
trasporto ai fini della
Parte quarta del
presente decreto e
non necessita di
formulario di
identificazione.

Art. 185 bis TUA - Deposito Temporaneo prima della raccolta_ COMMA 1

Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;**
- c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.**

Art.185-bis TUA

NOTA MITE n. 51657 del 14 maggio 2021

- La nozione di “*deposito preliminare alla raccolta*”, di cui alle lettere b) e c) del comma in esame sono evidentemente riferite alla nozione di deposito temporaneo prima della raccolta, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb) oggetto della disposizione. Ciò premesso, il conferimento di rifiuti presso i depositi allestiti dai distributori o dai punti vendita potrebbe essere effettuato sia da soggetti privati che da imprese al fine di semplificare ed incentivare il conferimento di alcune tipologie di rifiuto. In tale contesto, in assenza di specifiche disposizioni di deroga, devono essere rispettate le ordinarie regole in materia di tracciabilità dei rifiuti, pertanto, il trasporto effettuato da imprese o enti, obbligati alla tenuta del formulario o all’iscrizione all’Albo, deve essere svolto nel rispetto delle relative regole. Ugualmente, nei casi previsti dall’articolo 190 del codice ambientale, dovrà essere compilato il registro di carico e scarico dei rifiuti.»

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Interpello
07/02/2023, n. 17650

Istanza di interpello in materia ambientale ai sensi dell'articolo 3-septies del D.Lgs. n. 152 del 2006 - applicabilità dell'articolo 185-bis del D.lgs. 152 del 2006 per i rifiuti tessili.

► QUESITO

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell'articolo 3-septies del D.Lgs. n. 152 del 2006, Confindustria ha richiesto in particolare, di:

- fornire conferma in merito alla possibilità da parte dei consorzi costituiti su base volontaria, che si propongono di organizzare e finanziare attività di raccolta differenziata e avvio a recupero di rifiuti tessili, di intraprendere iniziative di raccolta della medesima tipologia di rifiuti presso i punti vendita, ai sensi dell'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006, al fine di avviarli prioritariamente ad operazioni di riciclaggio e recupero, nel rispetto della normativa vigente;
- specificare le eventuali condizioni per svolgere questa attività.

Considerazioni del Ministero

- ▶ L'istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore, è finalizzata a rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l'altro recupero dei rifiuti.
- ▶ Tali regimi, già esistenti per alcune tipologie di rifiuti, possono essere quindi istituiti per altre filiere per le quali emerge la necessità di costituire un sistema in grado di favorire il passaggio ad una economia circolare, in un'ottica di sostenibilità ambientale, sin dalla progettazione del prodotto.
- ▶ Gli strumenti di programmazione comunitari e nazionali hanno già individuato alcune filiere come prioritarie e, tra queste, vi è anche quella riferibile al quesito posto.
- ▶ Allo stato attuale, per la filiera del tessile non vi è ancora un contesto normativo definito
- ▶ **In ordine poi alla possibilità per i distributori di effettuare un deposito temporaneo prima della raccolta presso i propri punti vendita, ai sensi dell'articolo 185-bis, comma 1, lettera b), del TUA, la stessa è espressamente condizionata all'esistenza di un regime di responsabilità estesa per quella specifica filiera.**
- ▶ Pertanto, la locuzione "anche di tipo volontario" va intesa come la possibilità di effettuare un deposito temporaneo prima della raccolta per quei soggetti che, in presenza di un regime in cui sono delineati i ruoli, le responsabilità e gli obblighi di tutti gli attori coinvolti nella filiera di riferimento, sono in attesa di ottenere apposito provvedimento di riconoscimento.
- ▶ **In conclusione, le campagne di raccolta differenziata di prodotti tessili e moda a fine vita, anche avvalendosi della disciplina stabilita dall'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006, potranno essere intraprese da parte dei consorzi costituiti su base volontaria, solo a partire dall'entrata in vigore del decreto che istituirà la responsabilità estesa del produttore nel settore del tessile.**

LE CONDIZIONI DEL DEPOSITO TEMPORANEO

► ART. 185 -bis comma 2

a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, **sono depositati** nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

LE CONDIZIONI DEL DEPOSITO TEMPORANEO

1[^] CONDIZIONE

- ▶ b) i rifiuti **sono** raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

LE CONDIZIONI DEL DEPOSITO TEMPORANEO 2^a CONDIZIONE

c) **i rifiuti sono raggruppati per** categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

LE CONDIZIONI DEL DEPOSITO TEMPORANEO 3[^] CONDIZIONE

d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose

LE CONDIZIONI DEL DEPOSITO TEMPORANEO 4[^] CONDIZIONE

CRITERI TECNICI

Deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti

Divieto di miscelazione

Ogni rifiuto deve essere provvisto di etichetta che riporta le caratteristiche del rifiuto, il quantitativo e il codice CER

Per i rifiuti pericolosi l'etichetta deve indicare il codice CER, la descrizione, le fasi di pericolo assegnate ai rifiuti, l'etichetta di pericolo e la R nera su sfondo giallo delle dimensioni stabilite dalla normativa.

Devono essere rispettate le norme sugli imballaggi

Cass. Pen. Sez. III n. 4181/18

- In tema di gestione di rifiuti, affinché un raggruppamento di rifiuti possa configurare un regolare deposito temporaneo o controllato è necessaria la presenza delle indefettibili condizioni, tutte concorrenti, poste dall'art. 183 del D.L.vo 152/2006: ciò significa che in difetto anche di una sola di esse tale deposito non potrà ritenersi temporaneo. Con riferimento al requisito dell'omogeneità dei rifiuti, l'accumulo di una quantità consistente di materiali vari, anche se provenienti dalla medesima attività (nella specie, di demolizione), esclude il regolare deposito temporaneo, configurando, piuttosto, un deposito incontrollato di rifiuti, sanzionato dall'art. 192 del citato decreto.

Cass. Pen. Sez. VI n. 16716/19

- *In tema di gestione dei rifiuti, l'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall'art. 183 D.Lvo 3 aprile 2006, n. 152, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria.*

Cass. Pen. Sez. III n. 8549/18

Per deposito controllato o temporaneo si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, nel rispetto delle condizioni dettate dal D. Lgs n. 152 del 2006, art. 183; con la conseguenza che, in difetto anche di uno dei requisiti normativi, il deposito non può ritenersi temporaneo, ma deve essere qualificato, a seconda dei casi, come “deposito preliminare” (se il collocamento di rifiuti è prodromico ad un’operazione di smaltimento), come “messa in riserva” (se il materiale è in attesa di un’operazione di recupero), come “abbandono” (quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero) o come “discarica abusiva” (nell’ipotesi di abbandono reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi).

Art. 185 bis TUA - Deposito Temporaneo prima della raccolta _ COMMA 3

Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente.



I RIFIUTI DA MANUTENZIONE

www.ambientelegale.it

Il Produttore del Rifiuto



Art.183,comma1, lett. f) del TUA:

f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)

Art. 193

Trasporto dei rifiuti

Comma 19. I rifiuti derivanti da *attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82*, si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di *quantitativi limitati* che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

Art.193, comma 19, TUA

Trasporto dei rifiuti: la gestione dei rifiuti da manutenzione

QUESITI AL MINISTERO

In considerazione della previsione introdotta dal nuovo comma 19 dell'art. 193 del codice ambientale che stabilisce che *“i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività”* e che *“Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione”*, si chiede di chiarire se:

- a) ci siano indicazioni o parametri per definire il concetto di “piccoli interventi edili”;
- b) Ci sia un criterio dimensionale per il concetto di *“quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito”* previsto dal secondo periodo dell'articolo 193, comma 19;
- c) nei casi indicati primo periodo del comma 19 sia corretto ritenere che il trasporto dal luogo di produzione reale al luogo di produzione fittizio debba - anche solo opportunamente - avvenire con il formulario di identificazione;
- d) in tutti i casi dell'art. 193, comma 19 sia corretto ritenere che occorra - per il trasporto - il requisito dell'iscrizione all'Albo.

Art.193, comma 19, TUA

Circolare Mite 14 maggio 2021

«(...) La disposizione dell'articolo 193, comma 19 del decreto legislativo n.152 del 2006 risulta riferita ad attività di manutenzione in generale, specificando come, in tale nozione, rientrino anche alcune tipologie di attività (piccoli interventi edili, attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82), rispetto alle quali, in precedenza, si erano registrate, sul territorio, interpretazioni non coincidenti.

Al riguardo, con riferimento ai **quesiti sub a) e sub b)**, la norma, allo stato, non indica quantità o limiti dimensionali. Sulla base delle disposizioni vigenti, occorre quindi valutare le fattispecie *di caso in caso* e sulla base delle concrete circostanze, della tipologia dell'attività svolta e dei rifiuti prodotti. Infatti, un quantitativo che potrebbe essere considerato irrilevante per alcuni rifiuti, o in determinate circostanze, potrebbe, invece, avere una potenzialità lesiva o di rischio significativa, se riferito ad altre tipologie di rifiuti o in altre circostanze di luogo o di fatto. D'altra parte, è principio consolidato, nella giurisprudenza penale o amministrativa, come la quantità gestita non sia un parametro indicativo al fine di valutare la *lieve entità* di una fattispecie.

Con riferimento al **quesito sub c)**, si rileva come primo ed il secondo periodo della norma non risultino riferite a fattispecie differenti, ma vadano lette insieme. In particolare, ai fini del deposito, il primo periodo della disposizione in esame definisce, in via generale, una *fictio iuris* con riferimento a tutte le attività di manutenzione, prevedendo come, in tale ipotesi, i rifiuti si considerino prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Rispetto a tali tipologie di attività, il secondo periodo chiarisce, specificatamente, che, solo in determinate ipotesi (produzione di quantitativi limitati di rifiuti che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività), è possibile sostituire il formulario di identificazione con un documento di trasporto.

Con riferimento al quesito sub d), in assenza di una specifica previsione di deroga, rimane fermo l'obbligo di iscrizione all'Albo nei casi e con le modalità previste dall'articolo 212 del decreto legislativo n.152 del 2006.

Modalità di compilazione del modello di cui all'art. 5 del D.M. n. 59 del 2023. Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto(FIR). Rifiuti di cui all'art. 193, comma 19 del Decreto legislativo n. 152 del 2006

La seguente procedura si applica al trasporto del rifiuto derivante da manutenzione e piccoli interventi edili dal luogo dove è svolta l'attività verso l'unità locale, sede o domicilio del produttore con trasporto effettuato dal produttore stesso, laddove venga utilizzato il FIR in alternativa al documento di trasporto.

L'intestazione del FIR è compilata nelle stesse modalità descritte al paragrafo 1.1.

Campo 1 (produttore) – identifica il produttore del rifiuto

Dati identificativi del produttore del rifiuto indicando l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel campo *"luogo di produzione se diverso dall'unità locale"* va indicato il luogo di effettiva produzione del rifiuto.

Campo 3 (destinatario) – identifica il destinatario del rifiuto

Inserire i dati della destinazione del rifiuto:

- Denominazione o ragione sociale.
- Codice fiscale.
- Indirizzo della sede ove ha allestito il deposito temporaneo.

Non vanno, invece, inseriti: il numero dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, il numero autorizzazione/comunicazione, il tipo e i codici dell'operazione di trattamento (R o D).

Campo 4 (trasportatore) – identifica il trasportatore del rifiuto

Vanno inseriti i dati identificativi del trasportatore che nel caso specifico coincide con il produttore del rifiuto. I dati identificativi sono:

- Denominazione o ragione sociale.
- Codice fiscale.
- Numero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

Campo 6 (caratteristiche del rifiuto)

Per la compilazione del campo 6 valgono le stesse istruzioni riportate al paragrafo 1.1.

Il successivo trasporto verso l'impianto di trattamento è accompagnato da un nuovo FIR compilato secondo le modalità indicate al paragrafo 1.1 delle presenti istruzioni.

Nel caso in cui il rifiuto venga trasportato dal luogo ove è stato prodotto verso la sede dell'impianto di trattamento il FIR verrà compilato secondo le istruzioni riportate al paragrafo 1.1, indicando come luogo di produzione l'indirizzo dove è svolta l'attività di manutenzione dalla quale deriva il rifiuto.

**Modalità di compilazione del modello di cui all'art.4 del D.M. n.59 del 2023
Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti
Manutenzione e piccoli interventi edili di cui all'art. 193 comma 19
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e da piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, disciplinati dall'art. 193, comma 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si considerano prodotti presso l'unità locale, la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.

Il registro è tenuto presso la sede (che può coincidere con la sede legale o con la sede operativa) dell'impresa o dell'Ente che ha effettuato l'attività di manutenzione o il piccolo intervento edile.

Nel registro non deve essere inserito l'estremo identificativo del FIR o del documento di trasporto utilizzato per il trasporto dal luogo di effettiva produzione a quello di deposito temporaneo prima della raccolta.

In questo caso la registrazione di carico avviene seguendo le istruzioni di compilazione indicate al paragrafo 1.1.1. Mentre la registrazione di scarico avviene seguendo le istruzioni di compilazione indicate al paragrafo 1.2, sia quando il rifiuto esce dal deposito temporaneo verso l'impianto di trattamento sia quando il rifiuto è trasportato dal luogo di produzione verso l'impianto di trattamento.

Art. 230 (Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture)

comma 1 «Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere:

- ❑ con la *sede del cantiere* che gestisce l'attività manutentiva o
- ❑ con la *sede locale del gestore della infrastruttura* nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero
- ❑ con il *luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica*, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento».

Sul materiale tolto d'opera

ART. 193 COMMA 20

Per le attività di cui all'articolo 230, commi 1 e 3, con riferimento alla movimentazione del materiale tolto d'opera prodotto, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili, lo stesso è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

ART. 230 COMMA 2

La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per tre anni

Art. 230, comma 5, D.Lgs. 152/2006

- Versione sostituita dalla L. 108/2021 -



I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3*, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.

* PER INSEDIAMENTI,
INSTALLAZIONI O
EDIFICI ISOLATI CHE
PRODUCONO REFLUI
DOMESTICI

La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb).

Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298.



LE NUOVE SANZIONI PER IL DEPOSITO ► TEMPORANEO

IL DL TERRA DEI FUOCHI

COME CAMBIA L'ASSETTO DELLA SANZIONE DI ABBANDONO/DEPOSITO INCONTROLLATO?

PRE RIFORMA

- ERANO PREVISTE DUE FATTISPECIE:
 - **ARTICOLO 255** DEDICATO ALLE PERSONE FISICHE E PUNITO SOLO CON L'AMMENDA
 - **ART. 256, SECONDO COMMA** DEDICATO ALLE PERSONE GIURIDICHE E PUNITO CON ARRESTO E/O AMMENDA

POST RIFORMA

- SONO PREVISTE DUE FATTISPECIE
 - **ART. 255** DEDICATO ALLA ABBANDONO DEI RIFIUTI ***NON PERICOLOSI*** E RIGUADANTE SIA LE PERSONE FISICHE CHE LE PERSONE GIURIDICHE
 - **ART. 255 - TER** DEDICATO ALLA ABBANDONO DEI RIFIUTI ***PERICOLOSI*** E RIGUADANTE SIA LE PERSONE FISICHE CHE LE PERSONE GIURIDICHE

ART. 255 ABBANDONO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI (SI APPLICA ANCHE AL DEPOSITO TEMPORANEO IRREGOLARE)

- ▶ l'ammenda passa da **1.000-10.000** euro a **1.500-18.000** euro
- ▶ viene introdotta la **sospensione della patente** da 4 a 6 mesi per abbandono/deposito con veicoli a motore.
- ▶ Viene introdotto il **comma 1.1 per i titolari di imprese e responsabili di enti** che abbandonano/depositano rifiuti non pericolosi o li immettono in acque sono puniti con arresto **da 6 mesi a 2 anni o ammenda da 3.000 a 27.000 euro**. Prima era prevista all'art. 256, comma 2 l'ammenda da **2.600 euro a 26.000** euro
- ▶ Il comma 1-bis viene sostituito, aggiornando la sanzione amministrativa per rifiuti di piccolissime dimensioni a 80-320 euro, con accertamento tramite videosorveglianza

ART. 255 - BIS ABBANDONO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN CASI PARTICOLARI

- ▶ Viene introdotto un nuovo **delitto** che punisce
 - ▶ **Chiunque** con la reclusione da **6 mesi a 5 anni**
 - ▶ I **titolari di impresa/responsabili** di enti da **9 mesi a 5 anni e 6 mesi**
- ▶ Per l'abbandono di rifiuti non pericolosi se causa pericolo per la vita/incolumità delle persone o per l'ambiente, o è commesso in siti contaminati.
- ▶ Prevista la sospensione della patente del conducente in caso di utilizzo dei veicoli a motore

ART. 255 - TER ABBANDONO DEI RIFIUTI PERICOLOSI (SI APPLICA ANCHE AL DEPOSITO TEMPORANEO IRREGOLARE)

- ▶ reclusione **da 1 a 5 anni** per le **persone fisiche**
- ▶ **da 1 anno a 5 anni e 6 mesi** per **titolari di imprese/responsabili di enti**
(l'art. 256 comma 2 **prevedeva arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro**)
- ▶ Per l'abbandono di rifiuti pericolosi se causa pericolo per la vita/incolumità delle persone o per l'ambiente, o è commesso in siti contaminati
 - ▶ **Reclusione da 1 a 6 anni** per le **persone fisiche**
 - ▶ **Reclusione da 2 anni a 6 anni e 6 mesi** per **titolari di imprese/responsabili di enti**

A quali condotte si applica?

- ▶ Qualifica non corretta di bene da riutilizzare/sottoprodotto/rifiuto
- ▶ Superamento dei limiti quantitativi/temporali del deposito temporaneo (attenzione che si vede anche dal Registro di c/s)
- ▶ Errori nella classificazione dei rifiuti (che può determinare o un dep. Temporaneo irregolare o una gestione non autorizzata)
- ▶ Miscelazione/confusione nel posizionamento dei rifiuti
- ▶ Errata ricognizione/valutazione delle attività di manutenzione

GRAZIE PER
L'ATTENZION
E



FORMAZIONE@AMBIENTELEGALE.IT



COMMERCIALE@AMBIENTELEGALE.IT

COPYRIGHT © Ambiente Legale Srl STA

I beni e servizi forniti da Ambiente Legale Srl STA sono oggetto di proprietà intellettuale e diritto di autore e come tali protetti.

Sono vietate la riproduzione, la distribuzione e la pubblicazione di beni e servizi forniti da Ambiente Legale Srl STA, ove non espressamente autorizzate.

I relativi contenuti possono essere utilizzati esclusivamente per finalità personali e nel rispetto della legge 633/1941.

Essi non possono essere modificati, rielaborati o distribuiti, con alcun mezzo, anche telematico, pubblicati o ceduti a terzi, senza l'espressa autorizzazione della Ambiente Legale Srl STA.

Le violazioni del diritto d'autore sono punite ai sensi della l. 633/1941 con sanzioni civili e penali.